



COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA

Provincia di Bergamo

Via Arnosto n. 25
Tel. 035856134 - Fax 035866402

24030 Fui piano Valle Imagna
C. Fisc. 00542030168

VARIANTE N. 2 REGOLAMENTO COMUNALE **PER LA DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ AGRO SILVO-PASTORALE** *deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 de 20.02.2010*

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità", per i tratti compresi nel territorio comunale.

Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti strade:

- F01:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada di Pagafone Vecchia**", appartenente alla **classe IV** di transitabilità, che collega le località "**Pagafone**", a quota **859** m s.l.m. e "**Pagafone Vecchia**", a quota **815** m s.l.m.
- F02:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada della valle Andrioli**", appartenente alla **classe I** di transitabilità, che collega le località "**Pagafone**", a quota **859** m s.l.m. e "**Valle Andrioli**", a quota **854,5** m s.l.m.
- F03:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Variante provvisoria SP 18**", appartenente alla **classe I** di transitabilità, che collega le località "**Sottochiesa**", a quota **980** m s.l.m. e "**Pagafone**", a quota **859** m s.l.m.
- F04:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada Cascina Aldea**", appartenente alla **classe I** di transitabilità, che collega le località "**Aquedotto Via Milano**", a quota **1153** m s.l.m. e "**Cascina Aldea**", a quota **1140** m s.l.m.
- F05:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada di servizio dell'acquedotto**", appartenente alla **classe III** di transitabilità, che collega le località "**Acquedotto Via Milano**", a quota **1153** m s.l.m. e "**Fontana del Palo**", a quota **1210** m s.l.m.
- F06:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada del Grassello**", appartenente alla **classe II** di transitabilità, che collega le località "**Bivio sopra acquedotto**", a quota **1176,8** m s.l.m. e "**Salita del Grassello**", a quota **1314** m s.l.m.
- F07:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada Rustighi**", appartenente alla **classe II** di transitabilità, che collega le località "**Innesto strada del Grassello**", a quota **1246,8** m s.l.m. e "**Rustighi**", a quota **1233** m s.l.m.
- F08:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada dell'Alpe Piazza**", appartenente alla **classe III** di transitabilità, che collega le località "**Bivio Piazza Grassello**", a quota **1277,5** m s.l.m. e "**Piazza**", a quota **1291,8** m s.l.m.
- F09:** Strada agro silvo pastorale denominata "**Strada della valle Casello**", appartenente alla **classe IV** di transitabilità, che collega le località "**Casello**", a quota **1198** m s.l.m. e "**Valle Casello**", a quota **1236** m s.l.m.

- F10:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada di Pralongone**”, appartenente alla **classe III** di transitabilità, che collega le località “**Fontana del Palo**”, a quota **1210** m s.l.m. e “**Pralongone**”, a quota **1343,8** m s.l.m.
- F11:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Quattro strade**”, appartenente alla **classe III** di transitabilità, che collega le località “**Fontana del Palo**”, a quota **1210** m s.l.m. e “**Quattro strade**”, a quota **1178,2** m s.l.m.
- F12:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada di Sopracorna**”, appartenente alla **classe II** di transitabilità, che collega le località “**Piodera**”, a quota **1090** m s.l.m. e “**Sopracorna Superiore**”, a quota **1192,8** m s.l.m.
- F13:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada forestale di Piazzacava**”, appartenente alla **classe IV** di transitabilità, che collega le località “**Innesto strada Sopracorna Superiore**”, a quota **1185,5** m s.l.m. e “**Piazzacava**”, a quota **1199,5** m s.l.m.
- F14:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada per i tre faggi**”, in previsione, di collegamento tra la **strada di pratolongone** e la località “**Tre Faggi**”, da quota **1296,00** m s.l.m. e “**Piazzacava**”, a quota **1360,00** m s.l.m.
- F15:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada livelli**”, appartenente alla **classe IV** di transitabilità, con innesto dalla strada del “**grassello**”, a quota **1294,00** m s.l.m. e “**la località Livelli**”, a quota **1314,00** m s.l.m.
- F16:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada Bosco**”, appartenente alla **classe IV** di transitabilità, che collega la strada F11 “**quattro strade**”, a quota **1200,00** m s.l.m. e “**Bosco**”, a quota **1175,00** m s.l.m.
- F17:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada nocca dell’acqua**”, appartenente alla **classe IV** di transitabilità, che collega “**Innesto strada di pratolongone**”, a quota **1232,00** m s.l.m. e “**la strada F11 quattro strade**”, a quota **1200,00** m s.l.m.
- F18:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada Tesò**”, di Previsione, che collega la “**Strada del grassello**”, a quota **1181,00** m s.l.m. e “**Tesò**”, a quota **1197,00** m s.l.m.
- F19:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada sorgente**”, appartenente alla **classe VI** di transitabilità, che collega la “**via Piodera**”, a quota **1080,00** m s.l.m. e “**Casello di protolongone**”, a quota **1315,00** m s.l.m.
- F20:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada di mura**”, appartenente alla **classe VI** di transitabilità, che collega le località “**Arnosto**”, a quota **1037,00** m s.l.m. e “**la fontana dei Pelandi**”, a quota **1053,00** m s.l.m.
- F21:** Strada agro silvo pastorale denominata “**Strada per Brumano**”, appartenente alla **classe VI** di transitabilità, che collega le località “**Arnosto**”, a quota **1031,00** m s.l.m. e “**loc. Galzanega**”, a quota **1061,00** m s.l.m.

Le strade comunali di cui al presente articolo sono individuate in apposito allegato cartografico, riportante anche la posizione dei toponimi di riferimento, ed adeguatamente pubblicizzato dall'Amministrazione Comunale.

Le strade di futura realizzazione dotate dei requisiti di cui al primo capoverso saranno assoggettate al presente regolamento mediante semplice aggiornamento del medesimo sia nel testo che nella cartografia, da effettuarsi e pubblicarsi a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.

L'accesso ed il transito sulle strade private non dichiarate di “pubblica utilità” saranno regolamentati mediante specifica convenzione da stipularsi tra la Proprietà e l'Amministrazione Comunale. Su dette strade, fino alla stipula di tale convenzione, rimane vietato il transito dei mezzi motorizzati, esclusi quelli di servizio, a norma dell'art. 21, comma 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27, con integrale responsabilità del proprietario del fondo, anche per gli eventi conseguenti a transiti non autorizzati.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 è l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione può di caso in caso individuare un diverso organo di gestione, di seguito denominato semplicemente "Gestore", che verrà nominato dalla Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica, eventualmente con mandato a termine e competenza limitata ad una o più strade.

L'amministrazione può altresì affidare parte delle proprie funzioni gestionali, anche limitatamente a singole strade o tratti di strada, a soggetti terzi, istituzionali o privati, mediante specifico atto di convenzione o delega.

L'indicazione del Gestore di ciascuna strada è contenuta nel testo del presente articolo e sulla segnaletica di cui al successivo art. 3.

Gli aggiornamenti, sia al presente regolamento, sia alla segnaletica, conseguenti a nuovi provvedimenti della Giunta Comunale, sono apportati a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gestore della strada F02 "strada della valle Andrioli" è la Comunità Montana Valle Imagna.

Art. 3 – Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale, da effettuarsi a cura del Gestore.

Il cartello andrà posizionato all'inizio ed alla fine di ciascuna strada, oltre che in corrispondenza di ogni eventuale intersezione con strade soggette a pubblico transito, e dovrà riportare la normativa di riferimento, gli estremi del presente regolamento, l'indicazione del Gestore e le modalità od i recapiti da utilizzare per la richiesta dei permessi e per l'ottenimento di informazioni.

Le strade agro silvo pastorali e le piste forestali non oggetto del presente regolamento o di convenzione ai sensi del precedente art. 1, che abbiano punti di intersezione con le strade oggetto del presente regolamento, dovranno essere munite in corrispondenza di tali punti, a cura della proprietà, di segnalazione recante la dicitura “**percorso non autorizzato e non autorizzabile**” e gli estremi del presente articolo.

Art. 4 - Chiusura con barriera

Il Gestore può disporre la chiusura di una o più strade agro-silvo-pastorali, o di tratti, anche mediante idonea barriera munita di chiave.

Nel caso che la strada attraversi ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica può inoltre essere disposto il regime di chiusura permanente, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

La barriera dovrà avere caratteristiche tali da consentire continuamente, ed in sicurezza, il libero transito di persone, animali, biciclette e dei mezzi di ausilio alla deambulazione delle persone diversamente abili.

La barriera dovrà essere posizionata, rispetto al punto d'innesto con altra strada, con arretramento non inferiore a 5 metri, e comunque in posizione idonea a consentire senza intralcio o pericolo lo stazionamento, durante le operazioni di apertura e chiusura, di un automezzo delle dimensioni massime autorizzate secondo la classe di transitabilità della strada.

La chiusura con barriera è ammessa esclusivamente per iniziativa del Gestore e secondo le modalità tecniche di cui al presente articolo, rimanendo vietato l'arbitrario posizionamento di barriere da parte di altri soggetti, comprese le proprietà.

Ai titolari di permesso di transito che interessi anche tratti chiusi con barriera verrà consegnata la chiave contestualmente al permesso stesso.

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento;
- di detenere le chiavi con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza relativa ad una o più strade dovrà essere esposta in tutti i punti in cui è stato posizionato il cartello di cui all'art. 3, di chiusura di quella o di quelle strade.

L'ordinanza relativa a tutte le strade di un territorio potrà essere esposta in corrispondenza dei soli punti in cui dalla viabilità ordinaria avviene l'accesso alla rete delle strade agro silvo pastorali.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione della domanda qualora sussistano i requisiti necessari.

Contestualmente viene rilasciato per ciascun veicolo autorizzato un contrassegno, conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Nel permesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) la strada o le strade a cui il permesso si riferisce e, se necessario, il toponimo di riferimento delle località di destinazione e di accesso dalla rete stradale ordinaria;
- c) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente o ascendente di primo grado;
 - collaterale di primo grado;
 - coniuge;
- d) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto c), con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo diverso soggetto, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione sarà dal Gestore depositata entro 7 giorni dal rilascio presso l'Amministrazione Comunale, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che interessino la competenza di più gestori, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore che è interessato dal tratto principale, ed il permesso è comunque valevole per l'intero percorso necessario al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate (il Gestore potrà valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti).
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B6) cittadini residenti che fruiscono di pascoli e terreni di proprietà comunale per qualsiasi motivazione consentita (raccolta funghi, bacche del sottobosco, legna da ardere, attività venatoria, ecc.,
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio od alla frequentazione di aziende agrituristiche;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/23 n. 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 9 - Obblighi dei soggetti autorizzati al transito

Il titolare dell'autorizzazione al transito ha l'obbligo:

- di esporre in modo ben visibile il contrassegno di autorizzazione sul proprio mezzo,
- di procedere a velocità sempre adeguata alle circostanze e mantenere un comportamento rispettoso e responsabile,
- di non lasciare il proprio mezzo in sosta temporanea o permanente ad ingombrare la sede stradale o le piazzole di scambio,
- di non interferire, agevolandolo invece per quanto possibile, con il transito di pedoni, animali, mezzi di servizio, nonché con lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali,
- di fornire al Gestore la massima collaborazione al fine di garantire il mantenimento della strada nelle migliori condizioni di manutenzione.

Art. 10 - Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 - Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 - Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle quattro classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

È istituita inoltre la quinta classe di transitabilità per le strade che hanno larghezza o capacità di carico insufficiente a consentire il transito degli autoveicoli ammessi nella quarta classe, ma che devono poter essere percorse da veicoli più leggeri o da motocicli.

Rete viabile							
classe di transitabilità	fattore di transitabilità		largh. minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6
V	Motocicli e piccoli veicoli	12	< 1,8	>14	> 16	>25	<6
VI Mulattiere	Prevalente pedonale	10	> 1,2	< 25	< 25	>25	< 3

Art. 13 - Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore competente potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

Art 14 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Imagna, del comune di Fuiipiano Valle Imagna, nonché dei comuni contermini eventualmente interessati;
- i mezzi di soccorso che abbiano necessità di transitare per motivi di servizio e/o controllo;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza),
- il personale incaricato di servizi di pubblica utilità (servizio medico, veterinario, assistenza sociale, ecc.), anche su veicolo proprio purchè per ragioni di servizio.

I trattori, i motocarri, gli autocarri di portata inferiore ai 15 q ed i mezzi operativi sono esclusi dall'obbligo di menzione nel permesso o sul contrassegno, purchè guidati da un soggetto già in possesso di autorizzazione propria di categoria A2, sul percorso che in essa è indicato.

Art. 15 - Sanzioni

Chiunque, non esentato ai sensi del precedente art. 14, acceda alle strade agro-silvo-pastorali privo dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8 o, nei terreni appartenenti al patrimonio forestale della regione, privo dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 23, comma 8, della legge regionale stessa.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento accertata a carico di persone a cui è consentito il transito è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 16 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Le autorizzazioni a validità annuale sono comunque in scadenza al 31 dicembre.

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1, C2 e D1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dell'attività prevista, fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2, D3 ed E1 il permesso di transito deve avere validità di uno o più giorni.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 17 - Polizza fidejussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 - Competizioni

Eventi sportivi, manifestazioni o gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 - Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale, dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

Art. 21 - Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 - Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Confluiranno nel fondo manutenzione:

- i contributi versati dai titolari dei permessi di transito secondo gli importi definiti nel presente articolo per le diverse categorie di utenza di cui all'art. 8,
- le risorse eventualmente destinate dall'Amministrazione Comunale, per specifico stanziamento o per destinazione di oneri compensativi provenienti da opere eseguite su altre parti del territorio comunale,
- le risorse o le attività dovute da soggetti terzi per effetto di obblighi od impegni sussistenti a loro carico.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato, a seconda della categoria di utenza, sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare per ogni categoria di utenza per il rilascio o per il rinnovo del permesso.

Nel periodo di prima applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale svolgerà:

- un censimento degli atti esistenti che a qualunque titolo comportino un onere di manutenzione a carico dei proprietari o conduttori dei fondi serviti, degli utilizzatori delle strade o di altri soggetti,
- una ricognizione sullo stato giuridico di ciascuna strada per verificare se vi siano i presupposti per richiamare soggetti terzi a propri obblighi di manutenzione.

Gli importi del contributo relativo al permesso di transito sono determinati e periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale.

Il Gestore ha la facoltà di esentare dal contributo i seguenti soggetti:

- gli incaricati di servizi o mansioni che vengono svolte su richiesta o nell'interesse del Comune di Fuiplano Valle Imagna o della Comunità Montana Valle Imagna,
- gli studenti ed i corsisti che partecipano ad attività didattiche di durata giornaliera organizzate da scuole, Università, Enti di formazione, associazioni culturali.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di valutare l'efficacia di eventuali contributi forniti unilateralmente da proprietari od affittuari dei fondi serviti, o dai proprietari dell'infrastruttura, se trattasi di strada dichiarata di pubblica utilità, e di disporre per essi l'esenzione temporanea dal contributo.

Art. 23 - Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 24 - Classificazione

La classificazione di cui al comma 2, art. 10 della l.r. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione dietro richiesta del/i Proprietario/i, che sia pervenuta al comune di competenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

La proposta della Comunità Montana per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, corredata da apposita cartografia evidenziante i tracciati, sarà pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 25 - Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 - Controlli

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino eventualmente dovuto.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 13, 17 e 19.

Art. 27 – Norma transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore in seguito alla avvenuta eseguibilità della delibera di adozione.

Allegato 1

Facsimile di Contrassegno di Autorizzazione al Transito su strada agro silvo pastorale (art. 8)

	Comunità Montana Valle Imagna comune di FUIPIANO VALLE IMAGNA	
CONTRASSEGNO DI AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE SU VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE		
<i>permesso n. categoria utenza: rilasciato il</i>		
<i>per circolare sulla strada denominata:</i>		
<i>Titolare del permesso :</i>		
<i>familiari autorizzati:</i>		
<i>Mezzo motorizzato ammesso alla circolazione: (marca, modello, targa)</i>		
<i>Periodo di validità :</i>		
<i>Il presente contrassegno deve essere esposto sul veicolo autorizzato in posizione di facile visibilità.</i>		